

## Revisione degli orientamenti sul finanziamento del rischio

### Nota esplicativa

Le proposte di revisione degli orientamenti sul finanziamento del rischio<sup>1</sup> si basano direttamente sui risultati del controllo dell'adeguatezza, una valutazione strategica globale che esamina se le norme sugli aiuti di Stato, che facevano parte della modernizzazione degli aiuti di Stato, siano "adatte allo scopo". I risultati del controllo dell'adeguatezza sono riportati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza, pubblicato il 30 ottobre 2020<sup>2</sup>.

I risultati della valutazione effettuata sulla base del controllo dell'adeguatezza hanno confermato che, nel complesso, le norme sugli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio attuate nel 2014 hanno funzionato bene e hanno contribuito ad affrontare il fallimento del mercato che impediva alle PMI dell'UE di attrarre i finanziamenti di cui avevano bisogno per crescere e conseguire risultati positivi senza falsare indebitamente la concorrenza.

Tuttavia, il controllo dell'adeguatezza ha altresì evidenziato la necessità di semplificare e chiarire ulteriormente l'applicazione delle norme per facilitare l'introduzione di regimi di aiuti di Stato a sostegno del finanziamento del rischio. A tal fine sono previste modifiche mirate degli orientamenti sul finanziamento del rischio che si articolano nelle seguenti categorie:

- i. riorganizzare le disposizioni esistenti, che sono attualmente distribuite nelle diverse parti degli orientamenti, per migliorarne la leggibilità e la facilità di applicazione e consolidare i requisiti esistenti per la valutazione ex ante (**categoria 1**);
- ii. chiarire ulteriormente i contenuti specifici e il livello di elementi probatori necessario per dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o di un altro ostacolo pertinente all'accesso ai finanziamenti, in linea con la prassi attuale (**categoria 2**);
- iii. incentrare gli orientamenti sulla compatibilità degli aiuti di Stato per evitare sovrapposizioni con la comunicazione sulla nozione di aiuto (**categoria 3**);
- iv. razionalizzare le formulazioni esistenti e allineare le definizioni per aumentare la coerenza degli orientamenti con il regolamento generale di esenzione per categoria senza modificare la sostanza delle norme (**categoria 4**).

Le disposizioni degli orientamenti sul finanziamento del rischio sono integrate dal regolamento generale di esenzione per categoria<sup>3</sup> che stabilisce le condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza darne notifica preventiva alla Commissione. Contestualmente alla revisione degli orientamenti sul finanziamento del rischio, la Commissione sta effettuando una revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria, che prevede anche una modifica specifica delle disposizioni in materia di finanziamento del rischio di cui al suddetto regolamento, garantendone la coerenza con gli orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio.

---

<sup>1</sup> Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

<sup>2</sup> Disponibili online: [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/fitness\\_check\\_it.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_it.html)

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), ultima modifica: GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3.

**Gli orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio contengono i seguenti miglioramenti mirati:**

**Categoria 1: riorganizzare le disposizioni per migliorarne la leggibilità e la facilità di applicazione**

- a. È stata introdotta una nuova sottosezione 4.1 per consolidare tutti i requisiti connessi alla valutazione ex ante che negli attuali orientamenti sul finanziamento del rischio sono distribuiti in diverse sottosezioni. Ciò non solo semplifica la struttura degli orientamenti sul finanziamento del rischio, ma fornisce anche maggiore chiarezza agli Stati membri.
- b. La sezione 4 degli orientamenti sul finanziamento del rischio relativa alla valutazione della compatibilità delle misure di aiuto per il finanziamento del rischio che devono essere notificate alla Commissione è stata rivista per integrarvi la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020 nella causa C-594/18 P<sup>4</sup>.

**Categoria 2: chiarire ulteriormente il contenuto specifico e il livello di elementi probatori necessario per dimostrare l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato o di un altro ostacolo pertinente per l'accesso ai finanziamenti, in linea con la prassi attuale**

- a. Dal controllo dell'adeguatezza è emerso che gli Stati membri hanno difficoltà a quantificare il deficit di finanziamento. Pertanto, l'obbligo di quantificare la tale deficit è stato reso più proporzionato, ossia rimarrà in vigore solo per i regimi con i maggiori importi di aiuto per i singoli beneficiari. Gli orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio prevedrebbero pertanto requisiti diversi a seconda della situazione, come indicato qui di seguito:
  - nella maggior parte dei casi (ad esempio le piccole imprese a media capitalizzazione, le imprese a media capitalizzazione innovative, le imprese che ricevono l'aiuto più di dieci anni dopo la loro iscrizione al registro delle imprese) rimane necessaria una valutazione ex ante che dimostri l'esistenza di uno specifico fallimento del mercato (o di un altro ostacolo pertinente all'accesso ai finanziamenti); tuttavia, se l'investimento per impresa è inferiore alla soglia di 15 milioni di EUR fissata dal regolamento generale di esenzione per categoria, non è più necessaria una quantificazione del deficit di finanziamento;
  - nel caso di misure per il finanziamento del rischio che riguardano strumenti finanziari con una partecipazione di investitori privati inferiore alle percentuali minime previste dal regolamento generale di esenzione per categoria, la valutazione ex ante dovrebbe inoltre fornire un'analisi dettagliata del livello e della struttura dell'offerta di finanziamenti privati per il tipo di impresa ammissibile nella zona geografica interessata e dimostrare che al fallimento del mercato individuato o all'altro ostacolo pertinente non si può porre rimedio con misure concepite conformemente ai requisiti del regolamento generale di esenzione per categoria;

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione (Hinkley Point C)*, causa C-594/18 P, EU:C:2020:742.

- nel caso di investimenti per il finanziamento del rischio superiori al limite fissato per impresa ammissibile nel regolamento generale di esenzione per categoria (ossia 15 milioni di EUR), la valutazione ex ante dovrebbe anche quantificare il deficit di finanziamento (ossia il livello della domanda di finanziamento non soddisfatta proveniente dalle imprese ammissibili) imputabile al fallimento del mercato individuato (o a un altro ostacolo pertinente).

Nel complesso, la proposta riduce l'onere amministrativo degli Stati membri, ma mantiene l'obbligo di quantificazione per i regimi che forniscono i maggiori importi di aiuto alle singole imprese. Per gli altri regimi rimane necessaria una valutazione ex ante che dimostri l'esistenza di un fallimento del mercato (o un altro ostacolo pertinente), in combinazione con altre misure di salvaguardia che garantiscano che l'aiuto resti proporzionale al fallimento del mercato (o all'altro ostacolo pertinente).

- b. Rispetto agli strumenti fiscali, il punto 149 degli orientamenti sul finanziamento del rischio ha finora limitato l'investimento totale per beneficiario ai 15 milioni di EUR stabiliti dal regolamento generale di esenzione per categoria. Tale vincolo non si applica tuttavia agli strumenti finanziari. Di conseguenza, questo punto degli orientamenti sul finanziamento del rischio è stato allineato alla regola applicabile agli strumenti finanziari, consentendo quindi investimenti destinati a strumenti fiscali sotto forma di finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di EUR, qualora ciò possa essere giustificato sulla base della valutazione ex ante.

### **Categoria 3: concentrare gli orientamenti sulla compatibilità degli aiuti di Stato per evitare sovrapposizioni con la comunicazione sulla nozione di aiuto**

Nel 2016, due anni dopo l'entrata in vigore degli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014, la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla nozione di aiuto nell'ambito del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato. La comunicazione chiarisce come debba essere interpretata la nozione di aiuto di Stato definita nel trattato anche nei casi in cui una misura di sostegno pubblico non costituisce un aiuto di Stato, essendo stata concessa alle normali condizioni di mercato. Le linee guida fornite a tal fine nella comunicazione sulla nozione di aiuto consentono di eliminare la sezione 2.1 ("Il test dell'operatore in un'economia di mercato") dagli orientamenti riveduti sul finanziamento del rischio per semplificarne il contenuto insistendo maggiormente sulla determinazione della compatibilità delle misure di aiuto.

### **Categoria 4: razionalizzare le formulazioni esistenti e allineare le definizioni per aumentare la coerenza al regolamento generale di esenzione per categoria**

- a. Gli orientamenti sul finanziamento del rischio del 2014 fornivano una definizione ad hoc di "impresa a media capitalizzazione innovativa" quale impresa a media capitalizzazione i cui costi di R&S e innovazione rappresentano almeno il 15 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio, oppure almeno il 10 % all'anno del totale dei costi di esercizio nei tre anni precedenti il primo investimento a titolo della misura di aiuto di Stato a favore del finanziamento del rischio. Il testo attuale propone di allineare tale definizione al regolamento generale di esenzione per categoria, definendo le "imprese a media capitalizzazione innovative"

come imprese a media capitalizzazione che sono al tempo stesso "imprese innovative" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 80, di detto regolamento. Di conseguenza, aumentano le imprese a media capitalizzazione che possono essere considerate "imprese a media capitalizzazione innovative" e sono pertanto ammissibili agli aiuti per il finanziamento del rischio ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio: il carattere innovativo può essere infatti stabilito, come nel regolamento generale di esenzione per categoria, mediante una valutazione effettuata da esperti esterni che certifichi tale caratteristica, oppure perché i costi di R&S raggiungono almeno il 10 % dei costi di esercizio totali in almeno uno dei tre anni che precedono la concessione dell'aiuto.

- b. Nella sezione 3 relativa agli aiuti soggetti a notifica si propone di modificare l'attuale punto 47, lettera c), in modo che le misure che consentono alle imprese di ricevere aiuti per il finanziamento del rischio più di dieci anni dopo l'iscrizione nel registro delle imprese siano valutate ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio, mentre le norme vigenti fissano il limite a più di sette anni dalla prima vendita commerciale.

L'obiettivo è evitare le incertezze riguardo all'individuazione della "prima vendita commerciale", evidenziate durante il controllo dell'adeguatezza. La sostituzione della data di "prima vendita commerciale" con la data di "iscrizione al registro delle imprese" come data di inizio del periodo durante il quale le imprese possono generalmente ricevere aiuti a favore del finanziamento del rischio semplificherà l'applicazione delle norme, dato che l'iscrizione al registro delle imprese è un dato di più semplice interpretazione rispetto alla "prima vendita commerciale". Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, si può ritenere che il periodo di ammissibilità di dieci anni cominci dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. Il ricorso alla data di iscrizione al registro delle imprese come base di riferimento è altresì coerente con alcune disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria (come l'articolo 22 sugli aiuti alle imprese in fase di avviamento).

Si propone di estendere il periodo di tempo pertinente da sette a dieci anni per evitare di ridurre di fatto il periodo di ammissibilità, poiché l'iscrizione al registro delle imprese è di norma antecedente alla prima vendita commerciale. In tale contesto, lo studio condotto nell'ambito della valutazione indica dieci anni come limite appropriato per l'ammissibilità, dato che le PMI che hanno dieci anni o meno hanno maggiori probabilità di incontrare problemi nell'accesso ai finanziamenti rispetto alle PMI con maggiore esperienza.